

Bruxelles, 8 ottobre 2025
(OR. en)

13738/25
ADD 1

ENV 983
AGRI 478

NOTA DI TRASMISSIONE

Origine:	Commissione europea
Data:	8 ottobre 2025
Destinatario:	Segretariato generale del Consiglio
n. doc. Comm.:	D109481/01 - Annex
Oggetto:	ALLEGATO della direttiva della Commissione che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento

Si trasmette in allegato, per le delegazioni, il documento D109481/01 - Annex.

All.: D109481/01 - Annex



COMMISSIONE
EUROPEA

Bruxelles, XXX
D109481/01
[...] (2025) XXX draft

ANNEX

ALLEGATO

della

direttiva della Commissione

**che modifica la direttiva 91/676/CEE del Consiglio per quanto riguarda l'impiego
di determinati materiali fertilizzanti ottenuti da effluenti di allevamento**

ALLEGATO

Nell'allegato III della direttiva 91/676/CEE, al punto 2, secondo comma, è aggiunta la seguente lettera c):

"c) gli Stati membri possono autorizzare, al di sopra del quantitativo di 170 kg di azoto per ettaro all'anno di cui al presente comma e fino a un limite distinto di 80 kg supplementari di azoto per ettaro all'anno, l'uso di determinati materiali fertilizzanti da effluente di allevamento che sono stati trasformati, purché siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:

i) la componente dell'effluente di allevamento del materiale fertilizzante è stata sottoposta a un processo di trattamento che aumenta la concentrazione di azoto in forma minerale, azoto ureico o azoto sotto forma di cristalli, espressa come percentuale in peso dell'azoto totale rispetto all'apporto al processo di trattamento, con uno dei seguenti risultati:

1) un sale di ammonio (ottenuto per rimozione, ossia *scrubbing*) proveniente da un processo di purificazione dei gas o di controllo delle emissioni progettato per eliminare l'ammoniaca dagli effluenti gassosi;

2) un concentrato minerale ottenuto mediante osmosi inversa;

3) un sale di fosfato ricco di azoto (struvite), precipitato da effluenti di allevamento;

ii) i materiali fertilizzanti sono caratterizzati da una qualità costante in tutti i lotti e da un rapporto tra azoto minerale e azoto totale di almeno il 90 % o un rapporto tra carbonio organico e azoto totale non superiore a tre; in entrambi i casi sono applicate delle correzioni per tutte le forme di azoto derivato da materiali costituenti che non provengono da effluente e che contengono più del 3 % di azoto sulla sostanza secca;

iii) i materiali fertilizzanti non superano i seguenti limiti massimi:

- rame (Cu): 300 mg kg⁻¹ di sostanza secca;
- zinco (Zn): 800 mg kg⁻¹ di sostanza secca;

iv) gli agenti patogeni nei materiali fertilizzanti contenenti più dell'1 % di carbonio organico non superano i seguenti limiti massimi:

Microrganismi da sottoporre a prova	Piani di campionamento			Limite
	n	c	m	M
<i>Salmonella</i> spp.	5	0	0	Assente in 25 g o 25 ml
<i>Escherichia coli</i> o enterococchi	5	5	0	1 000 in 1 g o 1 ml

Dove:

n = numero di campioni da sottoporre a prova,

c = numero di campioni il cui numero di batteri, espresso in unità formanti colonie (UFC), è compreso tra m e M,

m = valore soglia per il numero di batteri, espresso in UFC, che è considerato soddisfacente,

M = valore massimo del numero di batteri, espresso in UFC;

v) gli Stati membri attuano norme di qualità rigorose per garantire un tenore costante di nutrienti nei materiali fertilizzanti in tutti i lotti di produzione, in linea con i criteri di cui al punto ii);

vi) gli Stati membri assicurano che i materiali fertilizzanti siano accompagnati dalla documentazione contenente informazioni sul tenore di azoto (N) e fosfati (P₂O₅) laddove la concentrazione di uno qualsiasi di questi elementi superi l'1 % di materia secca, con uno scostamento massimo del 25 % dal valore dichiarato;

vii) gli Stati membri provvedono affinché il numero di capi di bestiame e la produzione di effluente non aumentino a seguito dell'applicazione del presente punto, i) a livello nazionale, quando il tenore di azoto della produzione totale annua nazionale di effluente per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma e ii) a livello delle unità territoriali NUTS 2 per cui è rilasciata l'autorizzazione, quando il tenore di azoto della produzione totale annua di effluente per ettaro di SAU in tali unità territoriali supera il 75 % del limite di 170 kg di azoto per ettaro stabilito al presente comma;

viii) gli Stati membri inaspriscono le limitazioni dell'applicazione al terreno di fertilizzanti (tassi di fertilizzazione), di cui al punto 1, punto 3), del presente allegato, per tenere conto dei maggiori rischi di dispersioni di azoto nell'acqua e nell'aria derivanti dall'uso di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, applicando nel contempo un coefficiente di equivalenza dei fertilizzanti minerali pari a 1 per tali materiali. Gli Stati membri garantiscono, nella misura del possibile, il mantenimento di una copertura vegetale viva o misure equivalenti sul terreno cui sono applicati materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto; gli Stati membri provvedono affinché, ove opportuno per prevenire la dispersione di ammoniaca dai suoli agricoli, siano adottate precauzioni adeguate durante l'applicazione al terreno di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto, in particolare mediante iniezione, incorporazione immediata di materiali applicati in superficie o misure equivalenti;

ix) gli Stati membri adottano misure per prevenire, nella misura del possibile, le emissioni, comprese le emissioni nell'aria, derivanti dall'immagazzinamento di materiali fertilizzanti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv), definendo condizioni e prescrizioni adeguate per l'immagazzinamento di tali materiali;

x) gli Stati membri adottano tutte le misure necessarie per garantire che l'uso di materiali fertilizzanti che soddisfa le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto non pregiudichi il conseguimento degli obiettivi della presente direttiva, della direttiva 92/43/CEE del Consiglio¹ e delle direttive 2000/60/CE², (UE) 2016/2284³, (UE)

¹ Direttiva 92/43/CEE del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche (GU L 206 del 22.7.1992, pag. 7, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/1992/43/oj>).

² Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque (GU L 327 del 22.12.2000, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2000/60/oj>).

³ Direttiva (UE) 2016/2284 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 dicembre 2016, concernente la riduzione delle emissioni nazionali di determinati inquinanti atmosferici, che modifica la direttiva 2003/35/CE e abroga la direttiva 2001/81/CE (GU L 344 del 17.12.2016, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2016/2284/oj>).

2020/2184⁴ e 2008/50/CE⁵ del Parlamento europeo e del Consiglio quando le misure del programma di azione sono pertinenti a tali direttive. Gli Stati membri adottano misure per prevenire effetti negativi nelle zone Natura 2000 e nelle aree circostanti e in prossimità dei punti di estrazione di acqua potabile, in conformità, rispettivamente, delle direttive 92/43/CEE e (UE) 2020/2184 del Consiglio.

Qualora applichino la presente lettera del secondo comma, gli Stati membri ne informano la Commissione. Inoltre, nell'ambito della relazione di cui all'articolo 10, essi riferiscono in merito alla sua applicazione, compresi i dati annuali sulla quantità di materiali prodotti che soddisfano le condizioni di cui ai punti da i) a iv) del presente punto e sulla densità del bestiame e sulla produzione di effluente a livello nazionale e a livello delle unità territoriali NUTS 2 stabilite dal regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio⁶."

⁴ Direttiva (UE) 2020/2184 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2020, concernente la qualità delle acque destinate al consumo umano (GU L 435 del 23.12.2020, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/dir/2020/2184/oj>).

⁵ Direttiva UE sulla qualità dell'aria ambiente, modificata nel 2024. Direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa (GU L 152 dell'11.6.2008, pag. 1, ELI: <https://eur-lex.europa.eu/eli/dir/2008/50/oj>).

⁶ Regolamento (CE) n. 1059/2003 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 maggio 2003, relativo all'istituzione di una classificazione comune delle unità territoriali per la statistica (NUTS) (GU L 154 del 21.6.2003, pag. 1, ELI: <http://data.europa.eu/eli/reg/2003/1059/oj>).